



associazione nazionale allevatori suini

Via Lazzaro Spallanzani, 4 - 00161- ROMA  
telefono: 039 - 06441706.20 fax: 06441706.38  
www.anas.it - e-mail: [anas@anas.it](mailto:anas@anas.it)

## **RIFORMA DELLA PAC**

### **LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI (OCM UNICA)**

I Regolamenti comunitari di riforma della Politica Agricola Comune (Pagamenti diretti, Sviluppo rurale, Finanziamento e OCM Unica) dovrebbero essere pubblicati entro la fine dell'anno. Successivamente, la Commissione procederà all'emanazione dei Regolamenti esecutivi e degli atti delegati.

Per quanto riguarda il testo consolidato del progetto di regolamento OCM unica, definito dall'accordo politico raggiunto da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione il 24 settembre scorso, le disposizioni di più stretto interesse per i suinicoltori sono sintetizzate nel seguito:

- Le carni suine non sono più ammesse all'**intervento pubblico**;
- Il ricorso all'**ammasso privato per le carni suine** è mantenuto. La Commissione potrà indicare le condizioni per l'attivazione della misura, tenendo conto anche dei prezzi medi e dei costi di produzione;
- La Commissione potrà aggiornare le disposizioni sulla **classificazione delle carcasse** stabilendo disposizioni complementari su classificazione, identificazione, pesatura e marcatura delle carcasse e sul calcolo dei prezzi medi e sui coefficienti di ponderazione utilizzati nel calcolo di tali prezzi. Inoltre, gli Stati membri potranno essere autorizzati dalla Commissione a non applicare la scala di classificazione delle carcasse suine, ad utilizzare ulteriori criteri di valutazione oltre al peso ed al tenore stimato di carne magra o ad adottare una presentazione della carcassa diversa rispetto a quella indicata nel Regolamento in presenza di determinate condizioni;
- Il nuovo Regolamento valorizza il ruolo delle **Organizzazioni di produttori** e delle **Organizzazioni interprofessionali** nel settore agricolo. In particolare, il legislatore comunitario ne definisce gli obiettivi, i contenuti dello statuto e i requisiti per il riconoscimento.
- Si introduce una regolamentazione delle **relazioni contrattuali** per impostare un contenuto standard dei contratti scritti tra gli operatori del settore agricolo nel caso in cui uno Stato membro decida di introdurre tale obbligo;
- Per i prosciutti DOP/IGP si ammette la possibilità di ricorrere ad una **programmazione produttiva**, per un periodo di tempo limitato e dietro richiesta di un'organizzazione di produttori, un'organizzazione interprofessionale riconosciute o di un gruppo di produttori.
- Per quanto riguarda il **commercio con i Paesi terzi**, vengono sostanzialmente confermate le misure già previste dei *titoli di importazione ed esportazione, dazi, contingenti tariffari, misure di salvaguardia e regime di perfezionamento attivo e*

- passivo*. Per quanto riguarda le *restituzioni all'esportazione*, la misura è mantenuta per le carni suine e la Commissione può regolamentarne il ricorso;
- La Commissione conferma che l'art. 101, comma 1 del Trattato dell'UE (sulla **concorrenza**) può non essere applicato agli accordi sulla produzione e sulla vendita di prodotti agricoli o sull'utilizzo di impianti di deposito o trasformazione di prodotti agricoli conclusi da agricoltori, associazioni di agricoltori o organizzazioni di produttori riconosciute, salvo che siano compromessi gli obiettivi del Trattato e salvo che si tratti di accordi che comportano la fissazione di prezzi identici. La disposizione viene estesa anche agli accordi presi dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute che devono essere notificati alla Commissione. Naturalmente, tali accordi possono essere dichiarati incompatibili con la normativa se creano distorsioni della concorrenza;
  - Tra le **misure eccezionali** di sostegno al mercato la Commissione ha il potere di adottare atti esecutivi per far fronte alle seguenti situazioni:
    - Turbative di mercato derivanti da significativi aumenti o cali dei prezzi sui mercati interni o esterni. La possibilità di un intervento dell'esecutivo comunitario per le carni suine viene ora riconosciuto non solo nel caso di forte rialzo delle quotazioni, ma anche nel caso di forte diminuzione dei prezzi.
    - Malattie animali da cui derivino restrizioni commerciali e Perdita di fiducia del consumatore derivante da rischi per la salute pubblica o animale. Il potere di intervento dell'esecutivo per le carni suine (già riconosciuto per il caso di propagazione di malattie degli animali) è stato esteso anche alla circostanza della perdita di fiducia da parte del consumatore.
    - Problemi specifici: la Commissione ha il potere di derogare temporaneamente (al massimo 12 mesi) alle disposizioni del Regolamento OCM unica per risolvere problemi specifici relativi a situazioni che possono causare un rapido deterioramento delle condizioni di produzione. La misura è da utilizzare solo se non è possibile ricorrere alle altre misure indicate dal Regolamento.
    - Grave squilibrio dei mercati che giustifica, in presenza di determinate condizioni, una deroga temporanea (6 mesi) alle norme che regolano la concorrenza (art. 101, comma 1 del Trattato). La misura è da adottare in subordine alle altre indicate dal Regolamento.

Cliccando sul seguente link è possibile consultare il testo consolidato del nuovo regolamento OCM unica:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fb%252Fd%252FD.aa982ced9588f836931b/P/BLOB%3AID%3D5090>